



Sent. 20/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott. Giovanni Natali Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 36619** del Registro di Segreteria, a
istanza della Procura regionale, nei confronti di:

Rossana CASTIGLIA (c.f.: CSTRSN84P53F027M), nata il 13.9.1984 a
Massafra (TA) e ivi residente alla via Petrarca n. 118, elettivamente domiciliata
in Massafra alla via F.lli Bandiera n. 5 presso lo studio dell'Avv. Bruno Perrini
(c.f.: PRRBRN67L17F027P), che la rappresenta e difende
(avv.brunoperrini@legalmail.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti
di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 29.1.2025 – relatore il Primo Referendario
Giovanni Natali e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti – il Pubblico
Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierlorenzo
Campa, e l'Avv. Perrini per la convenuta;

Ritenuto e considerato in

	FATTO E DIRITTO	
	1. Con atto di citazione depositato il 29.3.2021 la Procura regionale citava	
	innanzi a questa Sezione giurisdizionale la sig.ra Castiglia, nella sua qualità di	
	amministratore unico, socio unico, legale rappresentante e poi liquidatore della	
	<i>Professional Service s.r.l.s.u.</i> , per sentirla condannare al risarcimento, in favore	
	della Regione Puglia, del danno per € 91.824,81 – pari all’agevolazione	
	concessa alla citata società in relazione all’Avviso pubblico “ <i>PO FESR 2007 -</i>	
	<i>2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.5 - Riapertura termini.</i>	
	<i>Avviso per il “Sostegno allo Start up di microimprese di nuova costituzione</i>	
	<i>realizzate da soggetti svantaggiati” - Approvazione e pubblicazione. Avviso e</i>	
	<i>relativa modulistica.”</i> (D.D. n. 1133 del 29.10.2010, pubblicata sul B.U.R.P. n.	
	171 dell’11.11.2010) – derivante dalla cessione degli attivi	
	materiali/immateriali oggetto di agevolazione prima del decorso di cinque anni	
	dalla data di ultimazione dell’investimento, in violazione di quanto previsto	
	dall’art. 17 del citato Avviso.	
	2. Con sentenza n. 996 del 29.11.2021 questa Sezione, previa dichiarazione	
	della contumacia della convenuta, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata	
	dalla Procura.	
	3. Con sentenza n. 131 del 17.5.2024 la Sezione prima giurisdizionale	
	centrale d’appello di questa Corte, accogliendo il gravame proposto dalla sig.ra	
	Castiglia, ha dichiarato nulla la notificazione dell’atto di citazione introduttivo	
	del giudizio di primo grado e, per l’effetto, annullato la citata sentenza	
	n. 996/2021, rimettendo la causa al primo giudice, in diversa composizione, per	
	la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del	
	grado d’appello.	

	4. Con atto di citazione depositato l'11.6.2024 la Procura regionale ha	
	riassunto il giudizio <i>ex art.</i> 199, comma 3, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.);	
	l'atto di citazione, unitamente al decreto presidenziale del 12.6.2024 di	
	fissazione dell'udienza di discussione per il 6.11.2024, è stato notificato il	
	29.6.2024.	
	5. In sede di costituzione (con memoria depositata il 7.10.2024) la convenuta	
	ha chiesto di essere ammessa al rito abbreviato per la definizione alternativa del	
	giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. mediante pagamento della somma di	
	€ 30.000,00 (pari al 32,67 per cento della pretesa attorea), producendo il parere	
	reso in data 6.9.2024 con cui la Procura regionale si è espressa in senso	
	favorevole alla richiesta pur opponendosi alla proposta di pagamento del citato	
	importo.	
	6. All'esito dell'udienza camerale del 6.11.2024, fissata <i>ex art.</i> 130, comma	
	5, c.g.c., con decreto n. 16 depositato in data 8.11.2024 l'istanza è stata accolta	
	ed è stata determinata in € 30.000,00 la somma da corrispondere	
	all'amministrazione danneggiata, con contestuale fissazione del termine	
	perentorio di giorni 30 (decorrenti dalla data di comunicazione del medesimo	
	decreto) per il versamento della somma citata nonché dell'udienza camerale del	
	29.1.2025 ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento o eventualmente per	
	la prosecuzione in pubblica udienza mediante rito ordinario.	
	7. In data 27.11.2024 il difensore della convenuta ha depositato copia della	
	pec della Regione Puglia del 26.11.2024, recante in allegato la dichiarazione di	
	intervenuta riscossione, da parte dell'Ente regionale, della somma versata dalla	
	sig.ra Castiglia e la conferma di accredito bonifico del 22.11.2024.	
	8. All'odierna udienza camerale il difensore della convenuta e il Pubblico	

	Ministero hanno chiesto che il giudizio sia definito ai sensi di legge.	
	9. Non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate	
	dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte della	
	convenuta della somma di € 30.000,00 in esecuzione del sopra richiamato	
	decreto n. 16/2024; pertanto il giudizio deve essere definito ai sensi dell’art.	
	130, comma 8, c.g.c., con contestuale condanna della sig.ra Castiglia alle spese	
	del giudizio, anche per il grado definito con la sentenza n. 131/2024 della	
	Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte, nella misura	
	indicata dalla Segreteria con nota in calce.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe indicato ai sensi	
	dell’art. 130, comma 8, c.g.c.	
	Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate	
	dalla Segreteria con nota in calce.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29.1.2025.	
	L’EstensoreIl Presidente	
	(Giovanni Natali)(Pasquale Daddabbo)	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione, ivi comprese le spese	
	relative al grado di Appello, si liquidano in € 304,00.	
	Depositata in segreteria il 30/1/2025	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	